

Raee, semplificazioni allargate

Corsia preferenziale per imprese già abilitate al trasporto

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Accesso agevolato per le imprese già autorizzate dall'Albo gestori ambientali a raccolta e trasporto professionale di rifiuti alle analoghe attività di gestione semplificata dei Raee provenienti da circuiti di vendita e riparazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. Aee). La novità arriva con la deliberazione 16 settembre 2015 n. 2 del Comitato nazionale dell'Albo che detta i criteri operativi per estendere, tramite richiesta alla Sezione regionale o provinciale di competenza, le proprie autorizzazioni ex categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (speciali pericolosi) del dm 120/2014 a quella ex 3-bis (Raee ritirati da distributori di nuove Aee, installatori, e centri di assistenza), la quale consente una tenuta semplificata dei documenti di tracciamento dei rifiuti.

Le novità dall'Albo gestori ambientali. Alla base della nuova deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo due disposizioni, ossia: l'articolo 212 comma 7 del dlgs 152/2006 per il quale enti e imprese già autorizzate a raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate (a condizione di immutata classe di appartenenza) dall'obbligo di iscrizione per le analoghe attività sui non pericolosi; l'articolo 8, comma 2 del dm Ambiente 120/2014 (il nuovo regolamento dell'Albo), per il quale le iscrizioni nelle citate categorie 4 e 5 consentono (sempre a immutate condizioni) sia l'esercizio delle attività di cui alla categoria 2-bis (auto-transporto dei propri rifiuti) sia quelle ex 3-bis. A chiarimento della prima disposizione e in attuazione della seconda intervengono le nuove regole dell'Albo. Due le novità di rilievo: l'iscrizione alla categoria 4 (rifiuti non pericolosi) che consente, tra le altre (previa compatibilità tecnica e richiesta di estensione alla 2-bis), il trasporto anche dei rifiuti pericolosi di propria produzione iniziale in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno (ex art. 212, comma 8, dlgs 152/2006); l'iscrizione a una delle due categorie 4 e 5 che

Enti e imprese già autorizzati a raccolta e trasporto professionale di rifiuti ammessi alla gestione dei Raee provenienti da distributori, installatori e centri di assistenza Aee

Le novità per la gestione semplificata	
Norme di riferimento	<p><i>Dlgs 49/2014 (prevenzione produzione di Raee e specifiche norme gestionali):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • articoli 11 e 22 (obbligo ritiro Raee «one on one» per distributori di nuove Aee) <p><i>Dm 65/2010 (Modalità semplificate gestione Raee):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • regime light per iscrizione Albo gestori, raccolta e trasporto Raee <p><i>Dm Ambiente 120/2014 (Regolamento Albo gestori ambientali):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • articolo 8, comma 2 (estensione delle autorizzazioni)
Novità	<p><i>Deliberazione Albo gestori ambientali 16 settembre 2015 n. 2 (attuazione articolo 8, comma 2 del dm 120/2014):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • criteri per estensione iscrizione ex categorie 4 e 5 alla 3-bis (regime semplificato per raccolta e trasporto Raee ex dm 65/2010) • modalità per domanda di adeguamento da parte di imprese già iscritte all'Albo

consente (previa richiesta di estensione alla categoria 3-bis) anche il trasporto in regime semplificato dei Raee (pericolosi e non pericolosi) ritirati dal circuito Aee nel rispetto delle regole (e dei limiti) stabiliti dal dm 65/2010. L'allargamento dell'autorizzazione alla gestione semplificata Raee, precisa la nuova delibera dell'Albo, è consentita nei seguenti termini: le imprese abilitate al trasporto rifiuti per conto terzi possono svolgere le analoghe attività in nome e per conto dei distributori di Aee; le imprese munite di soli veicoli per uso proprio possono invece essere abilitate al trasporto semplificato dei Raee di cui esse stesse risultino essere detentrici in quanto distributori, installatori o gestori di centri di assistenza Aee. Alle imprese già iscritte nelle citate categorie 4 e 5 in linea con i parametri richiesti dall'Albo è consentito fin da subito richiedere l'allargamento (sia alla 2-bis che alla 3-bis) utilizzando il modello «b» allegato alla nuova delibera.

Il regime semplificato per i Raee. Il dm 65/2010 richiamato dalla delibera 2/2015 prevede (in attuazione del dlgs 151/2005) per distributori, installatori, gestori di centri di assisten-

za Aee (e trasportatori terzi dei rifiuti, di cui i primi eventualmente si avvalgono) di utilizzare, nel rispetto di determinate condizioni tecniche, un regime burocratico light per condurre le (rispettive) attività di raccolta e trasporto Raee (sia domestici che professionali) di cui hanno la detenzione in ragione della propria attività. Regime che consiste in: iscrizione semplificata all'Albo gestori (tramite mera comunicazione e senza obbligo di presentare garanzie finanziarie); tenuta di uno «schedario di carico e scarico» e di un «documento di trasporto» (in luogo dei più onerosi registri e formulario ex dlgs 152/2006). Successivamente al dm 65/2010, è bene ricordarlo, è intervenuto il dlgs 49/2014 di riformulazione della speciale disciplina sulla gestione dei Raee. Nel sostituire pressoché integralmente il dlgs 151/2005, il dlgs 49/2014 ha da un lato confermato alcune disposizioni dell'uscente regime (come l'obbligo per i distributori di ritiro gratuito «uno contro uno» delle Aee conferite dai consumatori all'acquisto di equivalenti beni e la possibilità di gestione semplificata ex dm 65/2010) e dall'altro introdotto rilevanti novità che incidono sugli adempimenti cui sono chiamati gli stessi operatori del settore. In base al riformulato quadro normativo, sono infatti inquadrati come «distributori» (con i sottesi e citati obblighi): tutti coloro che rendono disponibili sul mercato e per qualsiasi uso delle Aee (dunque, anche gli installatori e

gestori di centri di assistenza che nell'ambito della propria attività forniscono tali beni, per esempio come ricambi); tutti i soggetti che forniscono Aee utilizzando tecniche di vendita a distanza tramite internet (c.d. «e-commerce»). Appare da ultimo utile ricordare come i distributori di Aee che importano o immettono comunque dall'estero nuovi beni sul mercato nazionale rientrano, ai sensi del citato dlgs 49/2014, nella più gravosa categoria di «produttori», con i conseguenti e più ampi oneri (previsti dallo stesso provvedimento) di istituzione e finanziamento del sistema di gestione dei relativi Raee. Alla luce di tale rinnovato orizzonte, i criteri dell'Albo che consentono di allargare la portata dei titoli autorizzativi alle attività di gestione semplificata dei Raee appaiono dunque essere di rilevante interesse sia per le imprese di trasporto rifiuti sia per gli stessi distributori di nuove Aee, laddove per i primi potrebbero prospettarsi nuovi mercati, per i secondi un incremento (con i benefici economici dati dalla concorrenza) del novero di aziende cui rivolgersi per la gestione dei Raee.

Ritiro Raee nell'e-commerce. In relazione

ai distributori di Aee, alcune criticità sono tuttavia state rilevate in relazione agli operatori del settore «e-commerce», come risulta da un'indagine presentata lo scorso 14 ottobre 2015 da Remedia (fra i principali sistemi collettivi italiani non profit per la gestione ecosostenibile anche dei tecno-rifiuti) e Netcomm (il consorzio del commercio elettronico italiano). Oltre a evidenziare una carenza sotto il profilo dell'obbligo di informativa all'utenza del sistema di ritiro «one on one» (si veda *ItaliaOggi Sette* del 19/10/2015), lo studio mette in luce alcuni nodi della filiera (rappresentante il 13% del mercato online nazionale di Aee) proprio nel ritiro e trasporto dei Raee. Per adempiere agli obblighi del «one on one» i distributori online di Aee possono ricorrere sia a un sistema auto-organizzato (c.d. «make», gestendo a tutto tondo ritiro, raggruppamento e successivo trasporto dei Raee a centri di trattamento), sia affidarsi (totalmente o parzialmente) a soggetti esterni. In tale contesto, le prime problematiche riguardano le modalità di ritiro dei Raee presso l'utenza, laddove nell'opzione di consegna a domicilio delle nuove Aee occorre necessariamente prevedere la presa in carico di quelle usate da parte trasportatori autorizzati nei termini più sopra citati (condizione che spesso

può rendere necessario l'intervento successivo e differito di un soggetto diverso dall'ordinario corriere che ha effettuato la consegna del nuovo bene). Criticità possono altresì

presentare le differenti modalità di consegna del nuovo e ritiro del vecchio presso luoghi presidiati, come uffici postali e negozi convenzionati, in vista del successivo e necessario trasporto (autorizzato) verso gli impianti di trattamento; in tale ambito le soluzioni preferibili appaiono essere quelle di ricorrere a punti «pick and pay» gestiti direttamente dagli stessi distributori (in regola con i sottesi e citati adempimenti) o ricorrere alla convenzione con supermercati, nella maggior parte dei casi già forniti di un proprio sistema di prima gestione Raee.

Il regime burocratico light per condurre le attività di raccolta e trasporto Raee consiste in: iscrizione semplificata all'Albo gestori; tenuta di uno schedario di carico e scarico e di un documento di trasporto